

R.G. n. 6367/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Paziienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 29.10.2019;

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro

tra

....., rappresentati e difesi dagli Avv.ti

e

....., contumace;

e

..... in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

e

....., in persona del legale rappresentante protempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorsi depositati nel giugno 2018 e riuniti nel corso del giudizio i lavoratori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Milano la

chiedendo

di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la con riferimento ai periodi temporali indicati con le mansioni di imballatore e contratto full-time; di disapplicare il contratto collettivo UGL applicato ai ricorrenti e di condannare applicando, invece, il contratto collettivo Grafici Editoriali Industria con riferimento al livello 2D, la ex datrice di lavoro e le altre resistenti costituite ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c. al pagamento degli importi specificati a titolo di differenze sulla paga oraria, festività, tredicesima, permessi non goduti, ferie non godute, straordinario, lavoro supplementare; in via subordinata di applicare il secondo livello del contratto collettivo UGL ma con la qualifica di dipendente e non di socio coimprenditore e di condannare le parte resistenti al pagamento in via solidale delle somme precisate; in via ulteriormente subordinata di accertare il carattere subordinato del lavoro svolto dai ricorrenti e in applicazione del terzo livello del contratto collettivo UGL di condannare le resistenti in via solidale al pagamento degli importi specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva per la e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituivano in giudizio le altre resistenti chiedendo il rigetto delle domande stante la assenza dei presupposti di una obbligazione solidale.

Le domande di accertamento e di condanna spiegate nel ricorso nei confronti della ex datrice di lavoro sono fondate e meritano di essere accolte, mentre devono essere rigettate le domande nei confronti delle altre società convenute.

La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".

Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 9, lett. f), L. n. 30 del 2003, ha stabilito come il rinvio

ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il “trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1”, escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.

In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all’art. 7 comma 4 ha previsto: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Tale previsione, come si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2015, è stata adottata all’indomani del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 dal Ministero del lavoro, dal Ministero dello sviluppo economico, da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l’impegno di avviare “ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento”.

L’obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all’art. 36 Cost., secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza in collegamento con l’art. 2099 cod. civ.”.

L’art. 7 in esame, al pari dell’art. 3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’art. 36 Cost., di cui si impone l’osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.

L’attuazione per via legislativa dell’art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell’art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l’utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).



L'art. 7, L. n. 31 del 2008 presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.

Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (art. 7, D.L. n. 248 del 2007) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013).

Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.

In una fattispecie esaminata recentemente dalla Cassazione si afferma che " i regolamenti della società cooperativa S. succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al c.c.n.l. Commercio Cisa e al c.c.n.l. Portieri e Custodi. La Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto / . (concernente la "guardiania di immobili di proprietà dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa ., quello previsto dal c.c.n.l. Multiservizi. Più esattamente, la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di interpretazione integrata delle



disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione. La non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del c.c.n.l. Cisl è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la Cisl, con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Cost. .. L'art. 1 del c.c.n.l. suddetto definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dall'art. 7, L. n. 31 del 2008. La Cassazione afferma che "la decisione d'appello si fonda su una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni sopra richiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge mosse dalla società ricorrente... Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato rilevando la maggiore o minore diffusività del contratto collettivo unicamente quale indice della misura della rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, requisito quest'ultimo espressamente contemplato dall'art. 7, L. n. 31 del 2008 e oggetto nel caso di specie di accertamento in fatto della Corte d'appello non sindacabile in questa sede di legittimità... le disposizioni su cui si basa la decisione della Corte di merito, in particolare l'art. 3, L. 142 del 2001 e l'art. 7, L. n. 31 del 2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il "trattamento economico complessivo" non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e l'art. 118, comma 6, cit. impone di "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni". Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi "complessivo", quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle. Questa Corte (Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013) ha già



affermato come “in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”. (Cass. n. 5189 del 21.02.2019).

Nell’esaminare il caso che ci occupa appare fondata la doglianza di parte ricorrente il quale richiede la applicazione ai lavoratori dei minimi tabellari del contratto collettivo Grafici Editoriali Industria che peraltro era stato applicato al momento della assunzione e modificato successivamente, in quanto si tratta di un contratto collettivo sottoscritto dalla Associazione nazionale italiana Industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, dalla Associazione nazionale editoria periodica specializzata con le sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL E UILCOM-UIL, ossia si tratta di un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro è, invece, stato sottoscritto tra la UNICOOP e la UGL Viabilità e Logistica, ossia da due sole sigle sindacali che sicuramente non possiedono gli stessi criteri di rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali citate. Nel caso che ci occupa manca chiaramente il presupposto giustificativo evidenziato nelle norme citate, ossia il difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l’art. 36 Cost.

Inoltre appare fondata la richiesta di inquadramento dei ricorrenti nell’ambito del livello 2D del contratto collettivo citato. I testimoni escussi hanno concordemente riferito che i ricorrenti non appena arrivavano sul posto di lavoro presso il polo logistico sito acquisivano i fascettari da collocare sui bancali; componevano i bancali e poi li trasportavano con i muletti elettrici (ossia con il c.d. paperino con pedana) pronti per essere caricati e spediti. Tra i profili esemplificativi citati all’art. I Parte V del Contratto collettivo rivendicato occorre ricordare l’”addetto a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto”, un profilo che ben si attaglia alle mansioni dei ricorrenti che utilizzavano anche il muletto.

I testi escussi hanno riferito che i ricorrenti lavoravano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì ed a sabati alterni con riferimento



 Pertanto i ricorrenti hanno fornito, altresì, la prova di aver svolto lavoro straordinario.

Alla stregua di tali rilievi va accolta la domanda principale formulata nei ricorsi riuniti e, per l'effetto, in applicazione del livello D2 del contratto collettivo nazionale Grafici Editoriali Industria, la società resistente va condannata, stante la correttezza contabile dei conteggi allegati, al pagamento nei confronti di [redacted] dell'importo di [redacted] oltre ad [redacted] a titolo di tfr, nei confronti di [redacted] dell'importo di [redacted] oltre alla somma di E: [redacted] a titolo di tfr, dell'importo di [redacted] nei confronti di [redacted] e nei confronti di [redacted] dell'importo di E [redacted], oltre la somma di [redacted] a titolo di tfr.

Con riferimento alla richiesta di condanna delle altre resistenti al pagamento delle somme indicate, va osservato che la difesa dei ricorrenti non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un appalto di servizi tra la [redacted] oggi in [redacted], e la ex datrice di lavoro contumace. Non essendo stata fornita tale prova si può ben affermare la insussistenza dei presupposti della obbligazione solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e di cui all'art. 1676 c.c. Sul punto va anche sottolineato che la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa della [redacted] i confronti della [redacted] e del [redacted] non può essere accolta, in quanto alla stregua della recente novella dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (si tratta di una norma processuale per la quale si applica il principio tempus regit actum), non vi è più un litisconsorzio necessario tra committente, appaltatori e subappaltatori: peraltro, pur qualificandola come una istanza di chiamata in causa, la richiesta formulata dalla difesa dei ricorrenti e dalla difesa della [redacted] pone in termini confliggenti con le esigenze di speditezza ed economia processuale e, pertanto, va disattesa (Cfr. Cass. SS.UU. n. 4309 del 23.02.2010).

In conclusione va accolta la domanda formulata dai ricorrenti in via principale nei confronti della società cooperativa in liquidazione resistente così come precisato nel dispositivo, mentre devono essere rigettate le domande formulate nei confronti della [redacted].

Le spese di lite tra i ricorrenti e la [redacted] seguono il principio della soccombenza, mentre sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite tra i ricorrenti e le altre resistenti, stante la particolarità ermeneutica delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da i

 [redacted], con ricorsi depositati nel giugno 2018 e riuniti nel presente giudizio, nei confronti della

così provvede:

- 1) accoglie le domande nei confronti della società cooperativa convenuta e, per l'effetto, previa applicazione del contratto collettivo Grafici Editoriali Industria con riferimento al livello 2D, condanna la _____ al pagamento nei confronti di _____ e dell'importo di _____, oltre ad _____ a titolo di tfr, nei confronti dell'importo di _____, oltre alla somma di _____ a titolo di tfr, nei confronti di _____ e nei confronti di _____ dell'importo di _____ e nei confronti di _____ dell'importo di _____ oltre la somma di _____ a titolo di tfr., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- 2) rigetta le domande formulate nei confronti delle altre resistenti;
- 3) condanna la _____ al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in complessivi € _____ oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e le altre resistenti.

Milano, 29.10.2019

Il Giudice
(Luigi Pazienza)

